

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 09 – 22 MARZO 2019

## OBBLIGO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA PER I CONTRIBUTI PUBBLICI

La “**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**” (Legge n. 124/2017) ha introdotto una serie di **obblighi di pubblicità e trasparenza** a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono **rapporti economici con la Pubblica amministrazione / Enti pubblici economici / società a partecipazione pubblica**, con riferimento ai **vantaggi economici ricevuti**.

### SOGGETTI DESTINATARI DELL’OBBLIGO

L’obbligo di pubblicazione (pubblicità) riguarda due tipologie di soggetti:

- le **associazioni / fondazioni / ONLUS** (tra cui anche le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; la platea degli enti del Terzo settore);
- le **imprese** (tra cui rientrano **le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di capitali**), tenute alla pubblicazione del bilancio presso il Registro delle Imprese.

### NATURA DEI VANTAGGI ECONOMICI

Con riferimento ai vantaggi economici oggetto di pubblicità, la norma indica un criterio ampio nell’identificazione degli stessi. In particolare l’obbligo riguarda **“sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere”**.

Si considerano **vantaggi economici** da pubblicare:

- **contributi / sovvenzioni / sostegni** a vario titolo ricevuti dalle P.A. ed enti assimilati;
- **somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo** “cioè di una controprestazione che costituisce il **compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto** (come avviene nei rapporti contrattuali)”.

Tra gli enti rientrano anche le società controllate direttamente o indirettamente da P.A..

Il vantaggio economico attribuito dalla P.A. può consistere anche in **risorse strumentali** come, ad esempio, il comodato di un bene mobile / immobile. In tal caso, per adempiere agli oneri pubblicitari va preso a riferimento il valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.

Rientrano nel nuovo obbligo anche le somme percepite a titolo di ripartizione del 5% IRPEF.

## LIMITE DI VALORE

Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di informazione **non sussiste qualora l'importo ricevuto sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato.**

Il predetto limite **va inteso in senso cumulativo** (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non è riferito alle singole erogazioni. Di conseguenza, se i **vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia** vanno pubblicati gli elementi informativi relativi **a tutte le voci** che, nel periodo di riferimento, **hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00.**

## MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

Le modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicità sono differenziate a seconda della tipologia di soggetto:

- le **associazioni / fondazioni / ONLUS** devono pubblicare le informazioni sul proprio **sito Internet / portale digitale entro il 28.2 di ogni anno.**

In mancanza del sito internet, è possibile adempiere agli obblighi **anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo.**

Se l'ente beneficiario non dispone di un portale digitale la pubblicazione può essere effettuata anche sul sito Internet della rete associativa a cui aderisce l'Ente del Terzo settore;

- le **imprese** invece sono tenute a indicare le predette informazioni **nella Nota Integrativa del bilancio di esercizio e nella Nota Integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.**

Con riferimento a quest'ultimo le **singole società** facenti parte del gruppo provvederanno ad esporre nel **loro bilancio** le informazioni circa le erogazioni dalle stesse ricevute. Le medesime informazioni, con riferimento a tutte le società del gruppo dovranno essere riepilogate nel **bilancio consolidato.**

A fronte di tale nuovo obbligo informativo, la nuova tassonomia XBRL PCI\_2018-11-04 ha introdotto, nella Nota Integrativa (anche per i bilanci abbreviati e delle micro imprese), un apposito campo testuale in cui indicare le suddette informazioni.

Posto che l'informativa deve essere fornita in bilancio, la **verifica** delle condizioni per l'iscrizione degli importi e della correttezza dell'informazione **spetta ai revisori legali.** L'organo di controllo, chiamato a verificare il rispetto della legge, dovrà considerare l'informazione in bilancio e il pertinente giudizio del revisore.

## DECORRENZA E PERIODO DI RIFERIMENTO

Il predetto obbligo informativo **decorre dal 2019 "relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018.**

Si evidenzia che devono essere pubblicate **tutte le somme effettivamente ricevute nell'anno solare precedente (1.1 – 31.12)** *"indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono"* (va, quindi, applicato il principio di cassa).

Per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, il primo bilancio interessato è quello che si è **chiuso al 31/12/2018, con riferimento ai contributi percepiti nel 2018.**

## INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

Le informazioni da pubblicare devono essere fornite **"preferibilmente in forma schematica"** e devono essere **"di immediata comprensibilità per il pubblico.** In particolare devono essere indicati:

- denominazione e codice fiscale del **soggetto ricevente;**
- denominazione del **soggetto erogante;**
- **somma incassata** (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- **data di incasso;**
- **causale** (ovvero una **breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo** alla base dell'erogazione ricevuta).

## REGIME SANZIONATORIO

L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta la **restituzione delle somme** ai soggetti eroganti **entro tre mesi dalla data di deposito del bilancio**.

Tale sanzione è applicabile **esclusivamente alle imprese**.

Spetta alle Amministrazioni competenti verificare l'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicità da parte dei soggetti beneficiari.

## ASPETTI CRITICI: I VANTAGGI ECONOMICI IN NOTA INTEGRATIVA

La sinteticità della norma comporta notevoli **dubbi interpretativi** ed espone le imprese a seri rischi, in considerazione delle **ingenti sanzioni previste**.

In attesa di un tempestivo intervento normativo che assicuri la concreta e corretta attuazione della norma, si espongono di seguito alcuni aspetti e criticità che meritano i giusti chiarimenti:

- ✓ Tra i soggetti obbligati al nuovo adempimento rientrano anche i **soggetti beneficiari controllati dalla stessa persona fisica/giuridica e/o dagli stessi gruppi di persone fisiche/giuridiche**: tale riferimento potrebbe far sorgere il dubbio che le informazioni consolidate debbano essere fornite anche al di fuori dei casi in cui sia obbligatoria la predisposizione del bilancio consolidato di gruppo. Potrebbe essere quindi che questi soggetti siano tenuti a indicare nella propria Nota Integrativa **sia le informazioni relative agli aiuti dagli stessi ricevuti che quelle relative agli aiuti ricevuti dalle altre società del gruppo**.
- ✓ L'identificazione dei soggetti erogatori dei contributi non è semplice. Nel tentativo di fare chiarezza sulla materia, Assonime indica, come strumenti di ausilio, **l'elenco dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo dello split payment** (pubblicato annualmente sul sito del Ministero dell'Economie e delle Finanze) e **la banca dati unitaria delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Dipartimento del Tesoro**, precisando che, ad ogni modo, dovrebbero essere ricomprese **solamente le somme di cui la P.A. è in grado di indirizzare la destinazione**.
- ✓ La norma fa riferimento a contributi **ricevuti**, facendo quindi intendere che per la quantificazione delle erogazioni da indicare in Nota integrativa deve essere utilizzato il **criterio di cassa**. Assonime, intervenuta sull'argomento con una recente circolare, apre alla possibilità di indicare le erogazioni ricevute con il **criterio di competenza** a condizione che in Nota integrativa sia esplicitamente **specificato** che si è **utilizzato tale criterio** per la quantificazione delle erogazioni.
- ✓ Con riferimento alla soglia di € 10.000, secondo Assonime andrebbe calcolata con riferimento **alle erogazioni ricevute "da un medesimo soggetto erogante nel periodo di riferimento, sia che il beneficio sia stato erogato con un unico atto sia che l'erogazione sia avvenuta con una pluralità di atti"**. Questa interpretazione consentirebbe alle imprese di evitare la pubblicazione di una miriade di contributi, di importo anche irrisorio.
- ✓ La problematica maggiore riguarda infine la **tipologia** di contributi da indicare in Nota Integrativa:
  - riguardo alle **sovvenzioni e ai contributi** andranno sicuramente inseriti in Nota integrativa i **contributi pubblici in conto capitale, in conto impianti e/o in conto interessi**. Allo stesso modo occorrerà includere, ad esempio, la **quota di abbattimento degli interessi ex Legge Sabatini**, i **contributi ricevuti a vario titolo dalle Camere di Commercio**, e le **somme ricevute a titolo di PAC dalle imprese agricole**. Gli esempi forniti sono da considerare ovviamente indicativi e non esaustivi, in quanto infinite sono le tipologie di erogazioni che potrebbero rientrare nel concetto di **"sovvenzioni e contributi"** (secondo Assonime dovrebbero essere escluse le erogazioni di fonte europea o estera);
  - con riferimento agli **incarichi retribuiti** a parere di Assonime, sarebbero da escludere le somme che costituiscono il **corrispettivo di lavori pubblici, servizi e forniture rese dalle imprese**, in quanto l'inclusione di tali somme comporterebbe uno sforzo enorme da parte

delle imprese, non sorretto dalla *ratio* della norma che intende monitorare le **somme e gli aiuti erogati a titolo “liberale”**;

- relativamente ai **vantaggi economici di qualunque genere**, sempre a parere di Assonime sembrerebbero da **escludere** i vantaggi di carattere “**non selettivo**” ovvero rivolti alla generalità delle imprese, quali ad esempio quelli di carattere tributario, come l’**Ace**, le **agevolazioni fiscali o i crediti di imposta**, ovvero quelli derivanti dalla **spesa pubblica generale** come la disponibilità di infrastrutture viarie o dell’illuminazione pubblica.
- in merito agli **aiuti di Stato** (quali ad esempio le garanzie fornite da Mediocredito Centrale a fronte di finanziamenti ricevuti dalle imprese), **oggetto di comunicazione al Registro nazionale degli aiuti di Stato** presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, **le imprese non debbano fornire informazioni dettagliate in Nota integrativa** ma possano limitarsi a dichiarare all’interno della stessa l’esistenza di tali aiuti.

Riteniamo infine utile segnalare che Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con un comunicato del 21.02.2019, ha affermato che le novità apportate in materia di comunicazione dei benefici erogati dalle Pubbliche Amministrazioni **possono giustificare il rinvio dell’approvazione del bilancio 2018 entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio** (sempreché lo statuto sociale preveda tale opzione). Ovviamente tale possibilità potrà essere motivata in presenza di erogazioni di una certa entità.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

*Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link*  
<https://studiofusetti.com/>